

COMUNE DI CUTROFIANO

Provincia di Lecce

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IUC

- **Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 17/09/2012**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/09/2014**

REGOLAMENTO

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 3 Aree Fabbricabili

Art. 4 Immobili utilizzati da Enti non commerciali

Art. 5 Fabbricati inagibili ed inabitabili

Art. 6 Liquidazione e accertamento

Art. 7 Rimborsi

Art. 8 Riscossione Coattiva

Art. 9 Interessi

Art. 10 Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 11 Entrata in vigore del regolamento

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, quale componente patrimoniale dell'imposta comunale IUC, istituita dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e modificata dalla L. n. 147 del 27.12.2013 commi 707 e ss.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

Art. 3
Aree Fabbricabili

1. Periodicamente con delibera della Giunta comunale sono determinati per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base dei valori determinati secondo le modalità di cui al precedente comma, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta.
3. In caso di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettera c), d) ed e), della legge 05-08-1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 4
Immobili utilizzati da Enti non commerciali

1. Sono esenti dall'imposta i fabbricati utilizzati da enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, a condizione che tali fabbricati, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. Sono inoltre esenti gli

immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte

Art. 5

Fabbricati inagibili ed inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

2. L'inabitabilità e inagibilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la contemporanea presenza di:

- Gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali e/o orizzontali, solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
- Gravi carenze igienico-sanitarie: tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico edilizia.

3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a) Mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario. In tal caso la definizione delle modalità di richiesta e di rilascio della certificazione è in capo all'ufficio tecnico.

b) Da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15, come modificata dalla Legge 15.05.1997 n. 127, da presentare entro il 31 dicembre dell'anno in cui è maturato il diritto alla riduzione, nella quale dichiarare che l'immobile è in stato di inabitabilità e inagibilità, che tale stato è stato accertato con perizia da un tecnico abilitato redatta secondo i criteri già esposti, che l'immobile è di fatto non utilizzato.

4. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'uffici tecnico comunale, ovvero mediante liberi professionisti all'uopo incaricati.

5. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

6. In ogni caso il contribuente deve comunicare la cessata inagibilità o inabitabilità entro il 31 dicembre dell'anno in cui è cessato il diritto alla riduzione

Art. 6

Liquidazione e accertamento

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art.1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. E' attribuito alla Giunta Comunale la possibilità di fornire indicazioni generali circa le azioni di controllo.

2. Ai sensi del D.P.R. 129 del 16/4/99, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi, qualora l'ammontare dovuto per imposta non superi €12,00.

Art. 7 **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
4. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili. A tal riguardo viene stabilito quanto segue:
 - A) la richiesta di rimborso deve essere inoltrata entro 5 anni da quando è divenuto esecutivo l'atto che ne sancisce l'inedificabilità;
 - B) il rimborso è limitato al periodo di effettiva inedificabilità.

Art. 8 **Riscossione Coattiva**

La riscossione coattiva dei provvedimenti di accertamento e liquidazione per i quali il contribuente non ha provveduto al pagamento avviene a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910.

Art. 9 **Interessi**

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi legali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 10 **Casi non previsti dal presente regolamento**

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali.

Art. 11 **Entrata in vigore del regolamento**

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal primo gennaio 2012.